

Art.181-quinquies del Codice Urbani

Quesito: Quanto previsto dal comma 1-quinquies dell'art. 181 "La remissione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1" l'estinzione del reato vale anche per le aree preventivamente sottoposte a sequestro? La remissione in pristino di cui trattasi è riconducibile al "ripristino ambientale" di cui al titolo II della parte VI^a del D.lvo 152/06, anche se colui che ha operato i lavori non era autorizzato?

Risposta *(a cura dell'Avv. Valentina Stefutti)*

Come è noto, l'art.181-quinquies ha dettato un'ulteriore ipotesi di estinzione del reato rubricato al precedente comma 1, che si verifica nel caso in cui il trasgressore, prima che venga disposta dall'autorità amministrativa e in ogni caso prima che intervenga la condanna, abbia provveduto spontaneamente alla rimessa nel pristino stato delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici.

Si tratta evidentemente di una disposizione di carattere premiale, in cui il legislatore ha deciso di rinunciare alla propria potestà punitiva, andando a privilegiare il conseguimento, in tempi rapidi, della riparazione del vulnus ambientale.

A tale prospettazione sembra invero accedere anche la giurisprudenza della Suprema Corte, che in tempi recenti ha infatti avuto modo di chiarire, in argomento, come "in base al tenore letterale della norma la fattispecie estintiva prevista dall'articolo 181, comma quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 può configurarsi soltanto se l'autore dell'abuso si attivi spontaneamente alla remissione in pristino e, quindi, prima che la P.A. la disponga perché l'effetto premiale può realizzarsi solo in presenza di una condotta che anticipi l'emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio" (Cass. pen. III – sentenza 1.2.06 n.3945).

Come è noto, la fase amministrativa precede, sia sul piano logico che su quello normativo, la fase che vede l'intervento della magistratura penale. Rectius: dovrebbe essere in realtà esaustiva rispetto alla successiva, ed in teoria eventuale, procedura penale, avente carattere squisitamente giurisdizionale.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Peraltro, trattandosi di una norma penale, la stessa deve intendersi di stretta interpretazione. Orbene, atteso che la norma indica la condanna quale termine ultimo per provvedere al ripristino, è evidente che la fase del sequestro debba intendersi come temporalmente utile a tal fine, ferma restando la necessità della natura spontanea della condotta riparatoria del reo.

Per quanto concerne la seconda parte del quesito, i due concetti, sul piano logico, sembrano effettivamente assimilabili, tenuto conto tuttavia che le ipotesi di danno ambientale, sul piano oggettivo, differiscono profondamente agli illeciti paesaggistici.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 19 febbraio 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.